



GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA
Via Fieschi 15, 16121 Genova
Email gruppo.partitodemocratico@regione.liguria.it
Tel 0105485637-5649



Prot.XII/2026/413/ut

Genova, 28 aprile 2026

Al Signor Presidente dell'Assemblea
Legislativa della Liguria
SEDE

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA

OGGETTO: Sulle iniziative conseguenti alla pronuncia di illegittimità costituzionale delle disposizioni regionali sul finanziamento di ARPAL a valere sul Fondo Sanitario Regionale

I sottoscritti Consiglieri Regionali

PREMESSO CHE

la legge regionale n. 20 del 4 agosto 2006 «Nuovo ordinamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale» disciplina l'ordinamento e il finanziamento di ARPAL; l'articolo 26, comma 1, lettera a), di detta legge ha consentito, fino all'esercizio finanziario 2023, di disporre il trasferimento di risorse del Fondo Sanitario Regionale (FSR) in via generale e indistinta a favore dell'Agenzia, a sostegno dello svolgimento delle funzioni ad essa assegnate;

CONSIDERATO CHE

in sede di giudizio di parifica del rendiconto generale della Regione Liguria per l'esercizio finanziario 2023, la Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Liguria – aveva sollevato specifiche criticità in ordine alla legittimità dell'imputazione al FSR della quota annuale di euro 20.000.000,00 destinata ad ARPAL, rilevando la difficoltà di distinguere, nell'ambito di detto trasferimento, la quota riconducibile a prestazioni di natura sanitaria (e, al loro interno, quella necessaria a garantire i Livelli Essenziali di Assistenza – LEA) dalla quota relativa a prestazioni di natura non sanitaria, come tali non finanziabili attraverso il FSR ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011;

nel successivo giudizio di parifica relativo all'esercizio finanziario 2024, la Giunta regionale ha confermato l'imputazione al FSR della medesima quota annuale di euro 20.000.000,00, senza apportare modifiche sostanziali all'impostazione già oggetto di rilievo da parte del giudice contabile;

in sede di giudizio di parifica del rendiconto 2023, il Procuratore Generale della Corte dei Conti, ritenendo sussistenti fondati dubbi di legittimità costituzionale in relazione alla disposizione della

l.r. n. 20/2006 che consente il suddetto trasferimento indistinto di risorse sanitarie, ha attivato una procedura incidentale avanti la Corte Costituzionale ai sensi dell'articolo 23 della legge n. 87/1953;

VISTO CHE

la Corte Costituzionale, con sentenza n. 56 del 27 aprile 2026, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 26, comma 1, lettera a), della legge regionale Liguria n. 20/2006, nella parte in cui ha consentito, nell'esercizio finanziario 2023, di disporre il trasferimento di risorse del Fondo Sanitario Regionale per sostenere in via generale e indistinta lo svolgimento delle funzioni assegnate ad ARPAL;

la Corte ha richiamato i principi già affermati nelle sentenze nn. 1/2024, 150/2025 e 174/2025, ribadendo che l'articolo 20 del D.Lgs. n. 118/2011 richiede alle regioni di garantire, nell'ambito del bilancio, un'esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del servizio sanitario, non essendo ammissibile l'assegnazione di risorse del FSR in maniera indiscriminata, senza distinguere tra le attività di natura sanitaria afferenti ai LEA e quelle di natura non sanitaria;

per suo tramite, la norma regionale ha violato la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;

RILEVATO CHE

con deliberazione della Giunta regionale n. 71 del 5 marzo 2026, la Giunta ha approvato l'elenco delle attività e dei progetti ritenuti necessari al funzionamento del SSR per l'esercizio 2026, inserendo alla voce n. 20 della relativa tabella l'allocazione di euro 20.000.000,00 a favore di ARPAL con imputazione al capitolo di spesa n. 5296 «Quota del fondo sanitario regionale di parte corrente per trasferimenti ad enti delle amministrazioni locali» (fondo sanitario indistinto), con riferimento normativo alla l.r. n. 20/2006 e alla DGR n. 37/2026;

con la successiva deliberazione n. 93 del 25 marzo 2026 (Seduta n. 3971, Atto n. 2026-AC-88), la Giunta ha assegnato ad ARPAL l'importo di euro 16.666.667,00 – corrispondente alla quota residua rispetto all'anticipazione di euro 3.333.333,00 già erogata con decreto del Direttore Generale n. 410/2026 – «per le funzioni rientranti in ambito LEA e LEPTA per l'anno 2026», richiamando a fondamento l'articolo 20 del D.Lgs. n. 118/2011 e dando atto che la correlazione tra costi preventivati e attività programmate LEA/LEPTA è documentata nel report fonti/impieghi allegato al budget economico di ARPAL (DGR n. 37/2026);

nonostante il tentativo operato con la DGR n. 93/2026 di una più analitica correlazione tra le risorse del FSR e le prestazioni LEA/LEPTA, la struttura complessiva del meccanismo di finanziamento di ARPAL per il 2026 – configurata in prima istanza come trasferimento di quota del fondo sanitario indistinto ai sensi della DGR n. 71/2026 – risulta potenzialmente esposta alle medesime criticità costituzionali già censurate dalla Consulta con riguardo all'esercizio 2023, dovendosi verificare se la perimetrazione operata in sede applicativa sia pienamente soddisfacente dei requisiti di «esatta perimetrazione» richiesti dall'articolo 20 del D.Lgs. n. 118/2011;

PRESO ATTO CHE

in situazioni analoghe, altre regioni hanno adottato tempestivi interventi correttivi: la Regione Umbria, a seguito di analoga pronuncia della Corte dei Conti, ha proceduto nel 2024 alla revisione della disciplina normativa regionale di finanziamento dell'ARPA umbra, prevedendo altresì l'istituzione di un apposito fondo rischi nel bilancio regionale, in modo da evitare potenziali impatti

negativi sul bilancio del servizio sanitario e da garantire la piena funzionalità dell'agenzia ambientale;

le risorse trasferite ad ARPAL a valere sul FSR negli esercizi oggetto diretto o conseguente di censura – indicativamente quantificabili in circa 60 milioni di euro nel triennio 2023–2025 (euro 20.000.000,00 per ciascun esercizio) – potrebbero richiedere, in attuazione della sentenza n. 56/2026, l'adozione di misure di recupero, riallocazione o copertura a garanzia dell'integrità del finanziamento sanitario regionale, con potenziali effetti sul volume di risorse effettivamente disponibili per il SSR ligure e per il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza;

INTERROGANO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E L'ASSESSORE COMPETENTE

per sapere:

quali iniziative la Giunta regionale intenda adottare per ottemperare alla sentenza della Corte Costituzionale n. 56/2026 garantendo la conformità costituzionale del meccanismo di finanziamento già in corso per l'esercizio 2026;

come si intenda operare in merito alla questione delle risorse pari a circa 60 milioni di euro corrispondenti ai trasferimenti ad ARPAL a valere sul FSR al fine di evitare impatti negativi sull'equilibrio del SSR ligure.



Andrea Orlando

Armando Sanna

Roberto Arboscello

Carola Baruzzo

Simone D'Angelo

Enrico Ioculano

Davide Natale

Katia Piccardo

Federico Romeo